



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 316 del 29.11.2014

**OGGETTO:** Causa Comune di Priverno c/Regione Lazio. Impugnativa Determina n. G13569/2014 e G13570/2014 – Nomina patrocinatore legale.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 19,40 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco **Dott. Angelo Delogu**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
<b>DELOGU Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>BILANCIA Anna Maria</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>x</b>	
<b>INES Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>PICOZZA Elvira</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>VELLUCCI Pierluigi</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>PETROLE Mauro</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale **Avv. Alessandro IZZI**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

**Che** in data 09/10/2014 prot. N. 14345 la Regione Lazio provvedeva con nota prot. Regionale n. 551519 del 06.10.2014 alla notifica, al Comune di Priverno, della Determina N. G13569 del 25.09.2014 avente ad oggetto: "Soc. Priverno Cave a r.l. – Differimento termine di scadenza dell'autorizzazione attività estrattiva di cui alla D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009. Cav. Loc. "Forestola" in territorio del Comune di Priverno – Titolare autorizzazione Soc. Priverno Cave a r.l.";

**Che** in data 09/10/2014 prot. N. 14347 la Regione Lazio provvedeva con nota prot. Regionale n. 551532 del 06.10.2014 alla notifica, al Comune di Priverno, della Determina N. G13570 del 25.09.2014 avente ad oggetto: "Soc. Priverno Cave a r.l. – Riconoscimento di pertinenza mineraria dell'impianto di prima lavorazione, delle opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro esterno alla cava di calcare sita in Loc. "Forestola" in territorio del Comune di Priverno (LT) ai sensi dell'articolo 5, n. 1 lett. f) del comma 1 della legge regionale 17/2004.

**Ravvisata** la necessità di presentare opposizione alle predette determinazioni N. G13569 del 25.09.2014 e N. G13570 del 25.09.2014 nominando, all'uopo, un legale di fiducia e conferendo allo stesso il più ampio mandato per la tutela degli interessi dell'Ente;

**Visto** il parere espresso dall'Avv. Flocco Lidia espresso prot. N. 16655 del 28.11.2014 (allegato 1);

**Evidenziato** che occorre procedere al conferimento di incarico specifico per la costituzione del giudizio;

**Visto** il progetto di parcella Prot. N. 16658, in atti, dell'Ab. Alessandro Mariani pari ad € 2.080,00;

**Dato atto** che sulla problematica relativa alla impugnazione dei sopracitati provvedimenti regionali si registra una ampia, ed articolata, discussione circa l'opportunità o meno che il Comune di Priverno assuma, in proprio, la decisione di contestare le Determinazioni Regionali di cui si discute;

**Rilevato** che gli assessori Comunali PICOZZA Elvira e PETROLE Mauro motivano il loro voto contrario sulla presente proposta nei termini che seguono (come da dichiarazione firmata in atti):

*"Premesso che*

*1) L'attività estrattiva della PRIVERNO CAVE in Località PERAZZETE – FORESTOLA è inserita nel PIANO STRALCIO COMUNALE delle cave, nel PRA regionale e nel PRG.*

*Pertanto autorizzata.*

*2) Non riteniamo ragionevole e giustificabile un eventuale ricorso al TAR impugnando la Determina n. G13570 del 25/0/2014 per i seguenti motivi:*

*a) La questione relativa all'area di PERAZZETE e il suo mancato ripristino va distinta dall'oggetto della D.R. relativo al "riconoscimento pertinenza mineraria". Det. N. G13570 del 25 Settembre 2014.*

- b) Trattandosi di un mero riconoscimento dell'impianto di prima lavorazione ex lege 7/2014, non necessita di alcuna VARIANTE.
- c) La D.R. L. 7/2014 è stata voluta dalla REGIONE per andare incontro alle esigenze delle attività produttive in un momento di grave crisi, tenuto conto dei costi rappresentati dal trasferimento degli impianti in aree di scavo contigue.
- d) Il COMUNE ha il dovere di applicare la legge emessa dalla R.L. che ha considerato l'impianto AREA di PERTINENZA per cui l'impianto di FORESTOLA sarà tutto asservito per la cava medesima.
- e) Nel parere dell'avvocato FLOCCO si parla di "possibilità" che la pertinenza mineraria "possa essere quantificata". Tale in quanto rientrante nel perimetro di altra cava NON ripristinata.
- f) Circa i "possibili problemi connessi a situazioni di PERICOLO" che potrebbero PAVENTARSI "riteniamo che sia obbligo dei soggetti che subirebbero tali eventuali rischi, mettere in essere tutte le azioni previste dalla legge anche verso la REGIONE.
- g) Riteniamo che il Comune non debba sostituirsi a qualche PRIVATO che voglia utilizzare il Comune per un'AZIONE PROPRIA. Riteniamo più opportuno e meno oneroso per l'Ente rivolgere in merito un quesito alla REGIONE STESSA, attivando sia i canali POLITICI che quelli TECNICO – AMMINISTRATIVI.
- h) Non si intende approvare un atto deliberativo di cui si è venuti a conoscenza da sole 24 ore.

Priverno 29/11/2014

F.to Elvira Picozza - F.to Mauro Petrole "

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

**Visto** l'esito della votazione:

PRESENTI: (6) Delogu – Bilancia – Vellucci – Ines – Picozza Elvira – Petrole;

FAVOREVOLI: (4): Delogu – Bilancia – Vellucci – Ines;

CONTRARI: (2): Picozza Elvira – Petrole;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il vigente Statuto comunale,

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DELIBERA**

- 1) **Di costituirsi** nel procedimento in narrativa e di presentare opposizione alle Determinazioni Regionali Lazio N. G13569 del 25.09.2014 e N. G13570 del 25.09.2014 nominando, all'uopo, l'Ab. Alessandro Mariani del Foro di Latina, con studio legale in Priverno via Torr. Rocchigiana, 56;
- 2) **Di conferire** allo stesso il più ampio mandato per la tutela degli interessi dell'Ente con facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali ed appelli incidentali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento al professionista incaricato in tempo utile all'espletamento del mandato il quale in ogni caso invierà al Comune, prima della


parcella definitiva, un progetto di parcella nel rispetto delle condizioni sopra indicate, per consentire all'amministrazione il riscontro della regolarità e, conseguentemente, l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente;

- 4) **Di stabilire** che la spesa quantificata in €. 2.080,00 graverà sui fondi del bilancio comunale;
- 5) **Di stabilire** che al professionista incaricato verranno riconosciuti gli importi indicati nelle "Tabelle parametri forensi" allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 13 dicembre 2012 n. 247" prevedendo che i relativi importi non potranno subire modifiche in aumento rispetto a quelli indicati nelle "Tabelle Parametri Forensi" allegate al citato D.M. e, comunque, *nei limiti delle somme impegnate*;
- 6) **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio on line;

successivamente,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

con n. 4 voti favorevoli (Delogu – Bilancia – Vellucci – Ines) e n. 2 voti contrari (Picozza Elvira – Petrole) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di urgente tutela dell'Ente.



PICOZZI & MORIGI  
STUDIO LEGALI

ALL. 1

Francesco Berlinguer  
Giulio Blenx  
Marco Picozzi  
Maurizio Borra  
Pier Nicolò Cecchin  
Katia Binsiolo  
Vincenzo Assante  
Anna Gigante  
Francesca Pellegrini  
Fabiana Liberati  
Andrea Buitoni  
Alessandro Portoghese  
Enrico Postorino  
Carlo D'Andrea  
Maria Teresa D'Attellis  
Lidia Flocco  
Debora Valente  
Giampaolo Carnevale  
Raffaele Covelli  
Angela Turchiano  
Rossana Barbuto  
Rosalba Micera  
Fernando Ludione  
Maria Cerbone  
Maria Cristina Ferriolo  
Fabrizio Morigi  
Matteo Zhi  
Aurora Zhu  
Giacomo Zhang  
Marco Tong  
Romina Petrunaro  
Nicola Picozzi  
Michele De Stefano  
Gabriele Babbucci  
Marilena Aprile Ximenes

Avv. Alessandro Picozzi  
Avv. Enrico Morigi  
Avv. Carlo Celani

ROMA  
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798633  
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

Comune di Priverno  
Dipartimento 3.1.  
c.a. Arch. Claudia Romagna  
via pec


Roma, 28 novembre 2014

*Parere sulla determinazione regionale N. G13570 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto: Soc. Priverno Cave S.r.l. riconoscimento pertinenza mineraria dell'impianto di prima lavorazione delle opere connesse e le volumetrie di servizio.*

Con riferimento alla determinazione in oggetto si rilascia l'allegato parere.

Distinti saluti.

Avv. Lidia Flocco



Fabio Romoli  
Giorgio Marchetti


ROMA  
Via Enrico Fermi, 15  
Via Gregorio VII, 384  
Via L. Boccherini, 3  
L.go Santovetti, 5/N  
(Grottaferrata)

MILANO  
Via Cerva, 1  
NAPOLI  
Piazza Piedigrotta, 15  
OLBIA  
Palazzo Terranova  
Via Alessandro Nanni, 27  
BARI  
Via Roberto da Bari, 96  
VICENZA  
Viale del Mercato Nuovo, 71

SHANGHAI, CINA  
1507 OOCL Plaza  
841 Yan An Zhong Road  
200040 Shanghai  
NAN JING, CINA  
11, F Tian Cheng Mansion  
199 Guangzhou Road  
210029 Nan Jing

www.picozzimorigi.it  
www.picozzimorigi.cn





# PICOZZI & MORIGI

STUDIO LEGALE

Avv. Alessandro Picozzi  
Avv. Enrico Morigi  
Avv. Carlo Celani

ROMA

Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798633  
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

Comune di Priverno  
Dipartimento 3.1.  
c.a. Arch. Claudia Romagna  
via pec

Roma, 28 novembre 2014

*Parere sulla determinazione regionale N. G13570 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto: Soc. Priverno Cave S.r.l. - riconoscimento pertinenza mineraria dell'impianto di prima lavorazione delle opere connesse e le volumetrie di servizio.*

In relazione alla pratica in oggetto, Codesto Comune chiede se sussistono motivi di ricorso in relazione alla determinata regionale N. G13570 del 25 settembre 2014 avente ad oggetto il "riconoscimento pertinenza mineraria dell'impianto di prima lavorazione, delle opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro esterno alla cava di calcare sita in loc. "Forestola" in territorio del Comune di Priverno (LT) ai sensi dell'art. 5, lett. f) della Legge Regionale 17/2014".

Ai fini di quanto sopra chiesto, occorre premettere che l'impianto di prima lavorazione, a servizio della cava sita in loc. Forestola, è sito all'interno dell'area di cava denominata Perazzete.

Si ricorda infatti che con determinazione n. 10 del 09.06.1999 la società Priverno Cave s.r.l. (oggi titolare anche dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Forestola) era stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in loc. "Perazzete" in agro del Comune di Priverno, distinta in catasto al Fg. N. 42 p.lle. n.ri 39, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 75, 68, 36, 56, 57, 58, 37, 38, 43, 44, 69, 51, 50, 33, 73, 34 e 35.

Con successiva autorizzazione n. 10 bis del 5.02. 2003 la Priverno Cave s.r.l. veniva autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva per ulteriori 30 mesi, a partire dal 09.06.2002.

Con successiva determinazione n. 51 del 13.10.2004, il Comune di Priverno autorizzava l'ampliamento della cava estrattiva di calcare dei terreni distinti in catasto

Francesco Berlinguer  
Giulio Blenx  
Marco Picozzi  
Maurizio Borra  
Pier Nicolò Cecchin  
Katia Biasiolo  
Vincenzo Assante  
Anna Gigante  
Francesca Pellegrini  
Fabiana Liberati  
Andrea Buitoni  
Alessandro Portoghese  
Enrico Postorino  
Carlo D'Andrea  
Maria Teresa D'Attellis  
Lidia Flocco  
Debora Valente  
Giampaolo Carnevale  
Raffaele Covelli  
Angela Turchiano  
Rossana Barbuto  
Rosalba Micera  
Fernando Ludione  
Maria Cerbone  
Maria Cristina Ferriolo  
Fabrizio Morigi  
Matteo Zhi  
Aurora Zhu  
Giacomo Zhang  
Marco Tong  
Romina Petrungaro  
Nicola Picozzi  
Michele De Stefano  
Gabriele Babbucci  
Marilena Aprile Ximenes


Fabio Romoli  
Giorgio Marchetti

ROMA  
Via Enrico Fermi, 15  
Via Gregorio VII, 384  
Via L. Boccherini, 3  
Via Santovetti, 5/N  
(Grottaferrata)

MILANO  
Via Cerva, 1  
NAPOLI  
Piazza Piedigrotta, 15  
OLBIA  
Palazzo Terranova  
Via Alessandro Nanni, 27  
PARI  
Via Roberto da Bari, 96  
VICENZA  
Viale del Mercato Nuovo, 71

HANGHAI, CINA  
507 OOCL Plaza  
41 Yan An Zhong Road  
20040 Shanghai  
AN JING, CINA  
1, F Tian Cheng Mansion  
39 Guangzhou Road  
10029 Nan Jing

www.picozzimorigi.it  
www.picozzimorigi.cn



Fg 42 particelle 31, 32, 33, 86, 101, e 103 " con l'esclusione dell'area boscata sita a nord del terreno oggetto di ampliamento, in prossimità del confine della cava originaria",

Con successiva istanza, la società Priverno Cave s.r.l. chiedeva la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva, di cui alla Determinazione n. 51 del 13.10.2004 e con determinazione n. 78 del 18.12.2007 il Comune ha prorogato l'esercizio dell'attività estrattiva per ulteriori 18 mesi, a partire dal 13.10.2007.

Con determina n. 202 del 30.03.2009, veniva autorizzata la proroga di ulteriori 12 mesi. Infine, con determinazione n. 174 del 13.04.2010, veniva concessa una proroga ulteriore di 4 mesi, al solo fine di portare a compimento l'opera di recupero del territorio, interessato alla riqualificazione ambientale. Difatti, il Comune, con nota prot. n. 11731 del 01.07.2010, ha chiesto alla società Priverno Cave la produzione di documentazione idonea al fine di verificare "lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004".

In data 09.03.2011, su richiesta del Comune di Priverno, veniva effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo in questione, per effettuare degli accertamenti sullo stato finale dei luoghi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004. Dal sopralluogo effettuato congiuntamente agli Uffici competenti della Regione Lazio è emerso quanto segue: " a) risultano sconfinamenti in corrispondenza dell'ultimo ampliamento, localizzato a nord-ovest area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa, quantificabile approssimativamente, in mq 150×10 area nord e mq 150×30 area sud; b) la pendenza, media, dei fronti viene rilevata in 50° superiore a quanto autorizzato in progetto 42°; c) la quota del "piazzale di cava" risulta più bassa rispetto a quanto autorizzato di circa ml 12,50; d) si evidenzia un modesto recupero solo ai fini morfologici delle gradonature, sull'estrema parte situata sul lato nord-ovest del sito estrattivo; e) la restante area di cava non è stata oggetto di alcun recupero morfologico, sono presenti, infatti in corrispondenza del primo sito autorizzato, fronti a pendenza pressoché unica sub-verticale; f) per quanto concerne il recupero vegetazionale del sito estrattivo si è rilevato l'assenza di alcun tipo di piantumazione, ciò in difformità, rispetto a quanto autorizzato, fatta salva una modesta parte del sito nord-ovest della cava; g) si riscontra, dall'esame della documentazione, da quanto comunicato dal responsabile del servizio del Comune che la polizza fideiussoria a garanzia del recupero ambientale finale è scaduta nell'anno 2007; h) l'amministratore della società fa presente di aver presentato al Comune di Priverno richiesta di proroga dell'autorizzazione di cava (luglio 2010). Agli atti del Comune è tutt'ora in istruttoria.



*Fa presente inoltre, di aver presentato nel mese di gennaio 2011 un progetto di recupero dell'ex sito estrattivo, con terre e rocce da scavo..".*

In considerazione dell'esito della verifica finale, come da verbale del 09.03.2011, il Comune di Priverno con nota prot. n. 6153 del 14 aprile 2011 contestava alla società, odierna ricorrente, l'esito della verifica finale invitandola contestualmente a controdedurre in merito.

Con successiva nota del 16 agosto 2012, prot. n. 14991, il Comune di Priverno, ai sensi della Legge 241/1990, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo.

All'esito delle osservazioni prodotte dalla Priverno Cave acquisite dal Comune di Priverno in data 28.09.2012, prot. n. 17404, con determinazione n. 333 del 6.11.2012, pubblicata in albo pretorio comunale, determinava di irrogare la sanzione di cui all'art. 28 della L.R. 17/2004 per le motivazioni indicate precedentemente.

Infine, con ordinanza del 19.03.2013, comunicata alla Priverno Cave in data 2 aprile 2014, il Comune di Priverno ingiungeva alla ricorrente il pagamento.

Tali atti sono stati impugnati dalla società Priverno Cave s.r.l. dinanzi al T.A.R. di Latina. Il ricorso, allo stato è ancora pendente. Tuttavia si rileva che il Collegio del TAR adito dalla società non ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.


Ciò premesso, appare evidente, in punto di fatto che l'impianto di prima lavorazione, riconosciuto oggi dalla Regione Lazio quale pertinenza mineraria, ricade in un'area di cava (quella della cava Perazzete) ad oggi, per quanto risulta alla scrivente, mai ripristinata.

Viene da chiedersi quindi se, effettivamente, possa essere qualificata quale pertinenza mineraria un'area rientrante nel perimetro di altra cava mai ripristinata.

In disparte, ogni considerazione, circa eventuali problemi connessi a situazioni di pericolo che, effettivamente, potrebbero paventarsi stante l'esercizio dell'attività di prima lavorazione in un'area di cava non ripristinata (si veda anche la Delibera di Giunta Comunale del 2013 n.19) occorre rilevare che la Legge Regionale n. 17/2004 è stata recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 7/2014.

Si ricorda che prima del recente intervento normativo la disciplina di settore definiva all'art. 5, comma 1, lett. f) il "piano di coltivazione e di recupero ambientale come *"il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e): 1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le*





*volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanee, ubicati nel perimetro della cava o torbiera".*

A seguito della modifica della L.R. 7/2014 l'art. 5 viene completamente innovato.

La citata norma ha infatti previsto che *"a) al numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole: "della cava o torbiera" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell'autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa";*

In pratica per effetto del recente intervento normativo rientrerebbero nel piano di coltivazione e recupero ambientale anche gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro esterno alla cava.

Il legislatore regionale precisa poi, anche al fine di circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione della novella, che gli impianti di prima lavorazione esterni al perimetro di cava sono considerati quali *"pertinenze minerarie" "solo alle esigenze della cava o torbiera stessa"*.

La ratio di tale ultima precisazione è quella di evitare che detti impianti possano essere utilizzati per lavorazione di materiali provenienti da altre cave.

Nel caso di specie, come detto, l'area ove insistono gli impianti di prima lavorazione si pone all'interno del perimetro estrattivo della cava Perazzete, non ripristinata.

Quanto sopra, rappresenta un elemento non valutato dalla Regione Lazio, con ciò inficiando il provvedimento rilasciato per evidente difetto di istruttoria.

In secondo luogo, posto che secondo la lettura della norma citata, il piano di coltivazione e di recupero ambientale deve contenere informazioni, oltre a quanto previsto dalla lettera e), anche con riguardo agli impianti di prima lavorazione, la determinazione regionale N. G13570 del 25 settembre 2014 costituisce in realtà una variante al piano di coltivazione di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2005.

Trattandosi pertanto di variante al piano di coltivazione la competenza autorizzatoria è del Comune di Priverno.

L'art. 12, comma 7, della L.R. 17/2004 prevede infatti che *"il comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, previa indicazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 10"*.



PICOZZI & MORIGI  
STUDIO LEGALE

Peraltro si ricorda che in sede di detta conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10 della L.R. 17/2004 si sarebbe dovuto acquisire anche il parere della CRC, quale organismo tecnico-amministrativo che rappresenta gli interessi regionali proprio nelle conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art. 8, comma 10 ( si veda art. 8, comma 2, lett. a).

Per quanto sopra, si ritiene che il provvedimento amministrativo rilasciato dalla Regione Lazio n. GI3570 del 25 settembre 2014 e tutti gli atti presupposti o collegati debbano essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Distinti saluti.

Avv. Lidia Flocco

www.AlboPretorionline.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE n. 316 DEL 29.11.2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:


Causa Comune di Priverno c/ Regione Lazio. Impugnativa Determina n. G13569/2014  
e G13570/2014 - Nomina Patrocinatore Legale

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DIPARTIMENTO 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Data 28/11/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Avv. Alessandro IZZI


firma

DIPARTIMENTO 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE  
Comma 1 – Art. 49 D. lgs. 267/2000

Data

28/11/2014



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dott.ssa Antonina RODA'

firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Dott. Angelo Delogu

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

N. 1892 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 03 DIC. 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

Il, 03 DIC. 2014

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale Il, 03 DIC. 2014

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 03 DIC. 2014 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Il, 03 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_

Il,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 03 DIC. 2014 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il, 03 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)

